



Delibera della Giunta Regionale n. 636 del 29/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:

MODIFICA CALENDARIO VENATORIO 2020/2021 (DGR N. 322 DEL 30.06.2020).
APPROVAZIONE VARIAZIONE: "RIMODULAZIONE DEI PERIODI VENABILI ANCHE
OLTRE I TERMINI FISSATI NEL CALENDARIO VENATORIO ATTUALMENTE IN VIGORE
PER QUELLE SPECIE PER LE QUALI LA NORMATIVA NAZIONALE LO PREVEDE (L. N.
157/92, ART. 18)". (ALLEGATO)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L. 11.2.1992 n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", all'articolo 18 dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'art 24, comma 1, Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania*" - come modificata dalla Legge Regionale del 6 settembre 2013, n. 12 - stabilisce che la Giunta Regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il CTFVR, pubblica il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 18 marzo 2020 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale 2020/2021;
- d. la suddetta proposta di calendario venatorio 2020/2021 è stata modificata, alla luce delle osservazioni trasmesse dai componenti del succitato Comitato ed è stata poi inviata all'ISPRA, con nota n. 186576 del 08.04.2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. n. 157/1992 e l'ISPRA ha rassegnato il proprio parere in data 12/06/2020, giusta nota prot. n. 25293;
- e. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, è stato convocato il C.T.F.V.R. per il 26 giugno 2020, per acquisirne le valutazioni sul parere rilasciato dall'ISPRA sulla proposta di calendario venatorio regionale 2020/2021 sottoposta a detto Istituto;
- f. la Giunta regionale della Campania con Delibera n. 322 del 30.06.2020 ad oggetto "*Art. 24, comma 1, L.R. 26/2012 e smi. Approvazione calendario venatorio per l'annata venatoria 2020/2021*", (pub. BURC n. 138 del 8 luglio 2020) ha provveduto ad approvare il calendario venatorio per l'annata 2020/2021;

RILEVATO che:

- a. l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 284 del 14/11/2020), all'art 1, ha disposto l'applicazione alla Regione Campania delle misure di contrasto a tale epidemia, di cui all'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020, afferenti allo scenario 4, ovvero vevoli per le zone classificate come "rosse", laddove si evidenzia un rischio molto alto di diffusione dell'epidemia;
- b. l'Ordinanza del Ministro della Salute, datata 27/11/2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (G.U. Serie Generale n. 296 del 28-11-2020), ha esteso la qualificazione della Campania quale zona rossa fino al 3 dicembre 2020;
- c. l'Ordinanza del 5 dicembre 2020 "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano*", a firma del Ministro della Salute, all'art. 1 ha disposto **l'inserimento della Regione Campania nelle zone cosiddette "arancioni"**, disponendo all'uopo la cessazione degli effetti di cui

all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e l'applicazione invece, delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio epidemiologico classificato "alto";

CONSIDERATO che:

- a. a seguito dei diversi provvedimenti sopra richiamati, adottati nella necessità di contenere l'andamento epidemiologico dei contagi da COVID-19, è stata interdetta in modo categorico la possibilità di proseguire l'attività venatoria sull'intero territorio della regione Campania;
- b. per l'effetto della cospicua riduzione delle giornate venabili, determinatasi a seguito delle disposizioni assunte per contenere l'epidemia da Covid-19, rispetto all'originaria previsione recata dal calendario venatorio 2020-2021, approvato giusto D.G.R. n. 322/2020, i competenti Uffici regionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), hanno approfondito le relative problematiche, elaborando la propria motivata proposta di modifica al calendario venatorio 2020/2021, prevedendo la rimodulazione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario venatorio attualmente in vigore (DGR n. 322 del 30.06.2020), in ragione delle notevoli limitazioni subite dai cacciatori campani ed esclusivamente per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L n. 157/92, art. 18);
- c. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 1, della L.R. n. 26/2012, come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2013, la proposta di modifica del calendario venatorio 2020/2021 è stata inviata, il giorno 10.12.2020, ai componenti del C.T.F.V.R. (Cfr. nota prot. n. 0588348 del 10.12.2020), allo scopo di acquisirne il parere, ma tale C.T.F.V.R. non ha avuto luogo, in ottemperanza alle disposizioni recate dal D.P.C.M. 08.03.2020 e dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 8 del giorno 8.03.2020 e ss.mm. e ii.(in materia di contenimento dell'emergenza da pandemia da COVID-19);
- d. la suddetta proposta di modifica del calendario venatorio 2020/2021, in data 10.12.2020, è stata poi inviata all'ISPRA, con nota prot. n. 0587420 del 09.12.2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, commi 2 e 4, della L. 157/1992;
- e. l'ISPRA ha rilasciato il proprio motivato parere in data 24/12/2020, prot. n. 60834, acquisita agli atti della D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 28.12.2020, prot. n. 0619270, nel quale, dopo attento esame, ha espresso parere positivo circa la maggioranza delle scelte prospettate, e, manifestando, invece, il proprio sfavorevole avviso su talune altre perché discordanti rispetto alle indicazioni riportate nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori";
- f. i competenti Uffici regionali hanno esaminato le osservazioni presentate dall'ISPRA e approfondito le relative problematiche elaborando, all'esito del supplemento di istruttoria svolta, l'aggiornata proposta di modifica del calendario venatorio della regione Campania annata 2020-2021, che è del tutto in linea con conforme al parere succitato, rassegnato dall'ISPRA;

TENUTO CONTO che:

- a. l'art. 1, comma 2, della Legge n. 157/92 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" stabilisce che "*l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole*", condizioni poste a riferimento per la proposta di modifica presentata;
- b. l'art.18, comma 2, della Legge 157/92 e s.m.i. stabilisce la possibilità, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre;

- c. il medesimo art. 18, comma 2, della L. 157/92, come modificato dalla L. 96/2010, prevede inoltre la possibilità per le Regioni di posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini per alcune specie, tenendo conto del parere dell'ISPRA;

RITENUTO, pertanto,

- a. di dover approvare la proposta di modifica al calendario venatorio 2020/2021, allegata alla presente, prevedendo la modifica dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore (DGR n. 322 del 30.06.2020), in ragione esclusivamente del recupero delle giornate non usufruite dai cacciatori campani, soltanto per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L. n. 157/92, art. 18) e l'ISPRA ha fornito il proprio positivo parere;
- b. di dover prevedere la massima divulgazione della modifica al calendario venatorio per l'annata 2020-2021, mediante la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul sito dedicato, di cui all'indirizzo informatico: www.campaniacaccia.it;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare la modifica al calendario venatorio regionale 2020/2021, allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, prevedendo la rimodulazione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario venatorio attualmente in vigore (DGR n. 322 del 30.06.2020), in ragione esclusivamente del recupero delle giornate non usufruite dai cacciatori campani, soltanto per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo consente (L. n. 157/92, art. 18) e l'ISPRA ha fornito il proprio positivo parere;
2. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 04) la divulgazione della modifica del calendario venatorio regionale approvato con il presente provvedimento per la stagione 2020-2021;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00), all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania ed al BURC (Ufficio Staff del Capo di Gabinetto – 40 01 01), per quanto di rispettiva competenza, nonché di demandare alle strutture regionali competenti la pubblicazione, con la massima sollecitudine, della modifica del calendario venatorio approvato con il presente atto sul sito specifico per il settore faunistico-venatorio regionale: www.campaniacaccia.it e sul sito istituzionale del portale regionale per l'Agricoltura della Regione Campania.